



**SACCO & PARTNERS srl**

STP (Società tra Professionisti)

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti**

**Corporate Tax Consultancy**

25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211 (r.a.) Fax 030/2422047  
Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176  
Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)  
e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnersservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnersservizi@legalmail.it)

Brescia, li 18 Marzo 2020

**A tutta la Spett.le Clientela**

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09 DEL 18/03/2020**

**- Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 | Decreto "Cura Italia"  
Prima informativa**

Gentile cliente,

segnaliamo alcune importanti scadenze prorogate nonché provvedimenti emanati alla luce dell'emergenza sanitaria Coronavirus.

I versamenti del **16/03/2020** relativi a IVA, Ritenute e Contributi sono sospesi fino a venerdì **20/03/2020** per tutte le imprese e i professionisti di cui la soglia di ricavi e compensi eccede i **2 milioni di Euro** con riferimento **all'esercizio 2019**.

Il versamento dell'**IVA di Marzo** è **sospeso** anche per tutte le imprese che hanno sede legale o operativa nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza**. Per questi l'appuntamento dell'IVA resta spostato al **31/05/2020** in un'unica soluzione o in n. 5 rate mensili che decorrono da Maggio 2020. Anche per quanto riguarda tutte le altre imprese e professionisti con ricavi e compensi sotto i 2 milioni di Euro, i pagamenti sono spostati al **31/05/2020** (e quindi al 01.06.2020 essendo il 31.05.2020 domenica) con possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in n.5 rate mensili di pari importo a partire da Maggio.

**L'IVA sospesa è solo quella in scadenza a Marzo.**

Non è stata prevista alcuna sospensione per le ritenute operate sui compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo di cui art.25 dpr 600/73. Pertanto, se il contribuente ha operato, nel mese di febbraio, ritenute sui compensi corrisposti ad un altro professionista, il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza prorogata del 20 marzo 2020, anziché entro il giorno 16. Non è prevista, in tale ipotesi, alcuna sospensione, anche laddove i compensi percepiti dal professionista nell'anno precedente non abbiano superato la soglia di due milioni di euro.

La medesima soluzione vale per le eventuali ritenute operate sulle provvigioni di cui all'art. 25 – bis del D.P.R. n. 600/1973.

| <b>I PAGAMENTI SOSPESI NELLA BOZZA DEL DL COVID TER</b>   |  |   |
|---|--|---|
| <b>GLI INTERESSATI</b>  | <b>LO STOP</b>   | <b>IL PAGAMENTO</b>   |
| Imprese operanti nel settore turistico, ristorazione, sport, trasporto, intrattenimento, educazione, arte e cultura | Stop al pagamento di ritenute e contributi fino al 30 Aprile 2020 e Stop IVA in scadenza a Marzo 2020              | Pagamento entro il 31/5 in unica soluzione o con n.5 rate mensili di pari importo a partire da Maggio |
| Imprese e professionisti con ricavi/compensi sotto i 2 milioni di Euro  | Stop al pagamento di ritenute, contributi ed IVA in scadenza dall'8 al 31 Marzo                                    | Pagamento entro il 31/5 in unica soluzione o con n.5 rate mensili di pari importo a partire da Maggio |
| Imprese e professionisti diversi dai precedenti   | Differito il pagamento in scadenza il 16 Marzo di ritenute, contributi ed IVA                                      | Pagamento entro il 20 Marzo 2020  |
| Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito  | Sospensione pagamenti scadenza dall'8 al 31 Maggio   | Pagamento in unica soluzione entro il 30 Giugno 2020  |
| Rottamazione TER e Saldo e Stralcio   | Slitta la rata scaduta il 28 Febbraio della rottamazione TER e quella in scadenza il 31 Marzo del saldo e stralcio | Pagamento in unica soluzione entro il 1 Giugno 2020   |

Mancherebbe nel Decreto la sospensione per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 31/05/2020 derivanti dalle comunicazioni inviate dall'Entrate per la liquidazione automatica (**avvisi bonari**) secondo quanto previsto dall'art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/72, o derivanti da controllo formale delle dichiarazioni. Quindi, per il momento, **nessuna sospensione per gli avvisi bonari**, così come **per la pace fiscale**.

Dovrebbero essere sospese le cartelle di pagamento, **ma non** le rate da **dilazione dei ruoli** ex art. 19 D.P.R. 602/73. Rimane, per tutti, la scadenza dal 16 Marzo al 20 Marzo 2020.

A fronte di queste sospensioni e rinvii, i termini di prescrizione degli accertamenti in scadenza a fine anno inerenti l'annualità 2015 del modello redditi, IVA, ires, irap sono prorogati di due anni, pertanto scadranno al 31/12/2022, anziché al 31/12/2020.

## **CASSA IN DEROGA**

Altro provvedimento interessante è l'estensione della **cassa in deroga** per tutti i contribuenti e per tutti i datori di lavoro anche con un solo dipendente, con la sola esclusione del lavoro domestico. La cassa in deroga con procedura semplificata e senza oneri (non si paga il contributo addizionale di accesso) coprirà i periodi di riduzione e sospensione del lavoro tra il **23 Febbraio 2020** e il **31 Agosto 2020** per un massimo di 9 settimane.

Si applicherà sia per la cassa in deroga sia per la cassa ordinaria una procedura semplificata in via telematica e la domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell'attività. La stessa verrà erogata **direttamente dall'INPS al lavoratore dipendente**.

## **MORATORIA BANCHE MUTUI E LEASING**

### **Nuova moratoria sui finanziamenti per le PMI**

L'accordo per il credito 2019 dell'ABI viene affiancato da una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia COVID-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia in base al trattato UE. Potranno beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per questi finanziamenti, la misura dispone che le linee di credito accordate "siano a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possano essere revocati fino alla data del 30 Settembre 2020**. La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al **30 Settembre 2020** sarà rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non prevedano ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese.

Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente. Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 Settembre 2020 sarà riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 Settembre 2020. Questo sarà fatto secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Gli oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore. Le imprese saranno tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia. La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se e consentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. Non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. Le operazioni di moratoria saranno ammessi, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole medie imprese.

### **Liquidità garantita dallo Stato per le imprese in difficoltà**

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le banche, con il supporto di cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. Di contro, lo stato potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da Cdp e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Il meccanismo, a differenza del fondo di garanzia per le PMI, potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI come ad esempio le "imprese Mid-Cap", e potrà operare su portafogli già esistenti e non andrà ad occupare il plafond "de minimis".

### **PERDITE E ACE, IMPOSTE ANTICIPATE TRAFORMATE IN CREDITI D'IMPOSTA**

**L'importo è commisurato a un massimo del 20% delle partite cedute**

**L'obiettivo è quello di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità**

Si deve trattare di **cessione onerosa di crediti** pecuniari verso **soggetti inadempienti**, considerati tali quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Esistono tuttavia due importanti limitazioni relative a:

- imprese in stato o rischio di dissesto (articolo 17 del Dlgs 180/15) o stato d'insolvenza in base alla legge fallimentare e del Codice della crisi d'impresa
- cessioni di crediti infragruppo ex articolo 2359 del Codice civile.

Le Dta (Deferred Tax Assets) trasformabili in crediti d'imposta sono quelle relative alle perdite fiscali di cui all'articolo 84 del Tuir e alle eccedenze Ace, entro un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; da questa data in avanti le posizioni soggettive non potranno più essere utilizzate a riduzione del reddito.

La relazione illustrativa fa un'esemplificazione molto chiara della portata della norma. Se una società cede crediti per un miliardo, i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace saranno al massimo pari al 20%, ovvero 200 milioni. Considerata quindi un'aliquota Ires del 24% (27,5% per gli intermediari finanziari), il credito d'imposta di cui si potrà beneficiare sarà pari a 48 milioni.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, possono essere utilizzati, **senza limiti di importo, in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/97, ovvero possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 43-bis o 43-ter del Dpr 602/73, ovvero possono essere **chiesti a rimborso**. Tali crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e **non concorrono alla formazione del reddito di impresa** né della base imponibile Irap.

Più precisamente, il presupposto per accedere al beneficio è rappresentato dalla cessione a titolo oneroso, **entro il 31 dicembre 2020**, di crediti pecuniari vantati verso debitori inadempienti.

I crediti pecuniari in esame possono essere sia di natura commerciale, sia di natura finanziaria. Una volta soddisfatto questo requisito, il **credito** è materialmente calcolato sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE ancora nella disponibilità della società.

Perdite ed eccedenze ACE sono computate, secondo la norma, in misura non superiore al **20% del valore** nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite, quest'ultimo, che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato, e non per singola società).

La compensazione avviene, per espressa disposizione di legge, senza limiti di importo, diversamente da quanto previsto per **altri provvedimenti** di tenore similare previsti in passato.

### **BONUS 100 EURO**

È previsto un bonus di € 100,00 per i lavoratori con reddito entro i € 40.000,00 annui lordi che sono andati a lavorare in sede nel mese di Marzo 2020.

## LOCAZIONI NEGOZI

È previsto un credito di imposta del **60%** per i canoni di locazione del mese di Marzo. Si utilizzerà in compensazione con il modello F24, escluse le farmacie, solo per negozi classificati catastalmente C/1.

## BONUS PARTITE IVA, OBOLO DA 600 EURO

Potranno accedere ad un'indennità di **€ 600,00**, per il mese di **Marzo**, i professionisti (privi di cassa) e i titolari di rapporto co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS alla data del 23 Febbraio scorso, gli imprenditori iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, i dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, i lavoratori del mondo dello spettacolo, **non titolari di pensione** o iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, presentando apposita domanda. Sono esclusi i professionisti iscritti alla cassa di previdenza privatizzata.

Per richiedere l'indennità di € 600,00 l'INPS sta pensando a un "*click day*" con modalità telematica che verrà fissata la prossima settimana. Si tratterà di un'indennità non tassabile, il cui pagamento dovrà avvenire con modalità semplificata da parte dell'INPS. Potrebbe essere anche rifinanziata per Aprile e per i mesi successivi.

Essendo stanziato un limite di spesa per ogni categoria, è presumibile che nel caso in cui le domande superino gli importi previsti, l'indennità verrà ridotta in proporzione.

## EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELL'EMERGENZA COVID-19

Le erogazioni effettuate da privati saranno detraibili dall'imposta lorda in misura pari al **30%** fino ad un importo massimo di **€ 30.000,00**. Nel caso vengano erogati da soggetti titolari di reddito d'impresa, essi verranno dedotti in misura pari al **2%** del reddito d'impresa fino ad un importo massimo di **€ 30.000,00**.

Nessun beneficio nel caso in cui le erogazioni liberali verranno effettuate da titolari di redditi da lavoro autonomo.

Sono previsti inoltre **congedi parentali** retribuiti al 50% per chi ha figli fino a 12 anni di età con indennità del 50% della normale retribuzione e piena copertura dei contributi figurativi.

In alternativa è possibile richiedere il **voucher baby-sitter** fino a € 600,00 che salgono fino a € 1.000,00 per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e della polizia di stato.

## COLF

Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

I versamenti andranno effettuati entro il **10 Giugno 2020**.

Per quanto concerne le prossime imminenti scadenze del **16 Aprile** e del **16 Maggio per il momento non sono state impartite istruzioni**.

Lo studio si riserva di fornire circolari più dettagliate e circostanziate non appena sarà disponibile la versione definitiva del Decreto Legge e i primi commenti.

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet **www.saccopartners.it** che Vi invitiamo a consultare.

Allegati:

- Fac-simile Modello richiesta moratoria banche

Cordiali saluti  
**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**

## Richiesta sospensione rate

Spettabile

BANCA .....

FILIALE DI .....

.....

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
[Luogo e data]

Oggetto: Mutuo ipotecario/fondario / Finanziamento / Leasing / Prestito Personale n. \_\_\_\_\_ di Euro  
\_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Richiesta di sospensione pagamento canoni di leasing / rate (nel seguito "rata" o "rate")

I/II/La sottoscritt \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_, (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_

(compilare se ricorre il caso) in qualità di titolare della \_\_\_\_\_ con  
sede in \_\_\_\_\_, partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_

in seguito denominato/i anche "Parte Finanziata";

con riferimento all'emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del Coronavirus COVID-19 nel territorio italiano per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dal Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr. 642 del 29.02.2020 e al decreto "Cura-Italia" del consiglio dei ministri del 17.03.2020 (D.L.17 marzo 2020 n.18 in Gazzetta ufficiale n.70 del 17.03.2020)

### CHIEDE / CHIEDONO

- la sospensione dell'intera rata – quota capitale e interessi
- la sospensione della sola quota capitale delle rate

### DICHIARA / DICHIARANO AI SENSI DELL'ART.47 DPR 445/2000

(Barrare i requisiti in possesso)

di essere titolare/i di un mutuo o di un prestito personale e di essere dipendente/i di un'azienda privata che non possono ricorrere ai benefici degli ammortizzatori sociali

ai sensi dell'art.56 del DL 17 marzo 2020 n.18 di essere titolare di azienda operante sul territorio italiano e di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Ciò posto, prende/prendiamo atto che:

- la sospensione comporterà l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate sospese. Conseguente al termine della sospensione, l'ammortamento del mutuo/finanziamento/prestiti personale/leasing riprenderà dall'ultima rata non sospesa senza alterare la sequenza delle rate;
- qualora la richiesta di sospensione riguardasse l'intera rata, quota capitale e interessi, gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso indicato in contratto, saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla prima rata scadente dopo il termine di sospensione, in quote di uguale importo aggiuntive alle rate stesse per \_\_\_\_\_;
- qualora la richiesta di sospensione riguardasse la solà quota capitale, per tutta la durata della sospensione, la Parte Finanziata sarà tenuta a corrispondere gli interessi calcolati, sul debito residuo in linea capitale, al tasso e con le modalità contrattuali previsti;
- nel caso le dichiarazioni sopra riportate non fossero veritiere sarà Vs. facoltà dichiararmi/ci decaduto/i dal beneficio della sospensione delle rate, con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora, nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto originario;
- la sospensione in oggetto sostituisce e fa decadere eventuali altre sospensioni in corso, accordate ad altro titolo, che si intendono pertanto rinunziate in via definitiva;
- **(tale comma non è da non inserire in caso di prestito personale)** in caso di accollo del mutuo/finanziamento, il terzo accollante – per poterne beneficiare – dovrà presentare i medesimi requisiti della Parte Finanziata e più precisamente dovrà rilasciare alla Banca la medesima dichiarazione di cui in premessa ed accettare espressamente tutte le condizioni di cui alla richiesta sospensione.

Cordiali saluti.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(la Parte Finanziata)